DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1993

che fissa la riduzione forfettaria degli anticipi relativi alle spese agricole in caso di mancato rispetto delle disposizioni concernenti la comunicazione del questionario annuale sull'applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio

(93/673/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1756/93 [2], in particolare l'articolo 8, quarto trattino,

considerando che l'applicazione del regime del prelievo supplementare istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/93 [4], richiede la fissazione dell'importo della riduzione tariffaria di cui al summenzionato articolo 8, quarto trattino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Qualora il questionario allegato al regolamento (CEE) n. 536/93 non sia stato comunicato entro il 1° settembre di ogni anno, la Commissione procede, nei confronti degli Stati membri interessati, alla riduzione per il mese di settembre degli anticipi relativi alle spese a concorrenza dell'1 % dell'importo globale versato allo Stato membro interessato per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a titolo dell'esercizio finanziario precedente.

Articolo 2

Qualora, in base ai dati comunicati mediante il questionario allegato al regolamento (CEE) n. 536/93, il calcolo del prelievo dovuto alla Comunità risulti inesatto in misura superiore al 10 %, la Commissione procede nei confronti degli Stati membri interessati alla riduzione degli anticipi relativi alle spese a concorrenza dello 0,5 % dell'importo globale versato allo Stato membro interessato per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a titolo dell'esercizio finanziario precedente quello durante il quale ha potuto essere dimostrata l'inesattezza.

Articolo 3

Qualora le risposte al questionario allegato al regolamento (CEE) n. 536/93 siano incomplete, la Commissione procede nei confronti degli Stati membri interessati alla riduzione degli anticipi relativi alle spese a concorrenza dello 0,04 %, per ogni dato mancante, dell'importo globale versato allo Stato membro interessato per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a titolo dell'esercizio finanziario precedente.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 12.
[2] GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.
[3] GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30.